



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF132
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	II NUOVO MODELLO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
RIFERIMENTI	PROVV. ENTRATE 14/07/2017; D.L. 193/2016
CIRCOLARE DEL	17/07/2017

DAL 1 LUGLIO LA CARTELLA DI PAGAMENTO SARA' PIU ESAUSTIVA

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento da utilizzare per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1/07/2017, data quest'ultima che ha determinato la soppressione dell'agente di riscossione Equitalia e la sua sostituzione con l'Agenzia Entrate-Riscossione.

Il Provv. 14/07/2017 ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento (che sostituisce quello approvato con Provv. 19/02/2016), destinato a rappresentare con **maggior dettaglio** il **contenuto degli atti** oggetto di recupero da parte dell'ente di riscossione.

Le **novità del frontespizio**, oltre all'elenco degli enti creditori delle somme in esso contenute, riguardano:

- ⇒ la **sintetica esposizione della causale** che ha determinato l'iscrizione a ruolo;
- ⇒ un **prospetto** in cui si spiegano la **spettanza** delle **somme all'ente creditore e all'Agente della riscossione**.

FRONTESPIZIO

ENTE CREDITORE

Frontespizio della vecchia cartella

SOMME DOVUTE

Denominazione Ente Creditore 1	0,00
Denominazione Ente Creditore n	0,00
Maggiore specificazione nel nuovo modello	diritti di notifica 0,00
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*	euro 0,00

* Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare - alle Poste; - in Banca; - agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione"); - con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento"). Dilazione di pagamento E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.	In caso di ritardo nel pagamento All'importo dovuto si aggiungeranno: - interessi di mora; - ulteriori oneri di riscossione; - eventuali spese esecutive per il recupero forzato. In caso di mancato pagamento L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può	procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante: - fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili); - iscrizione di ipoteca sugli immobili; - esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).	Riesame e/o ricorso Il contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso al Giudice competente. Per le controversie in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.
--	---	---	--

Queste informazioni **non risultano più indicate nel frontespizio** del nuovo modello che è stato strutturato in maniera differente.

Novità: esposizione sintetica della causale del debito (esempio: controllo Modello Unico/Redditi, infrazioni per violazioni al codice della strada, ecc.).

N.B.: per i **crediti** di natura **erariale** viene riportato il relativo **anno d'imposta**.

ENTI CREDITORI

Frontespizio della **nuova cartella**

SOMME DA PAGARE

•	Denominazione Ente creditore 1	eventuale esposizione della causale del debito	0,00
•	Denominazione Ente creditore 2	eventuale esposizione della causale del debito	0,00
•	Novità di dettaglio	oneri di riscossione spettanti a denominazione Agente della riscossione	0,00
•		diritti di notifica spettanti a denominazione Agente della riscossione	0,00

Cartella contenente importi iscritti a ruolo da parte di più enti creditori: in questo caso l'ente creditore può essere individuato anche mediante l'uso di un colore differente. **Per esempio:**

- **Colore arancione:** iscrizioni a ruolo da parte di Agenzie fiscali;
- **Colore verde:** iscrizioni a ruolo di enti territoriali.

RUOLO EMESSO DA

Denominazione Ente che ha emesso il ruolo e indirizzo

Informazioni di competenza dell'ente creditore:

il **colore** ne individua la tipologia.

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica

euro **0,00**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

Nota: in precedenza l'indicazione relativa allo **spostamento del pagamento cadente in un giorno festivo nel giorno lavorativo successivo** veniva riportata nelle "ISTRUZIONI DI PAGAMENTO"

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

Istruzioni e informazioni spostate nel
frontespizio del nuovo modello

QUANDO PAGARE

Vecchia cartella

L'importo totale della cartella di euro **0,00** dovrà essere così pagato:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00	entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
RATA 2		0,00	entro l'ultimo giorno del X° mese successivo a quello di scadenza della prima rata

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00	cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
RATA 2		0,00	cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Il frontespizio riporta le informazioni relative alle somme spettanti all'ente creditore e all'agente della riscossione



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.



Spettano all'Agente della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo. Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 04/04/2017 ha:

- fissato al **3,50% con decorrenza dal 15/05/2017** (rispetto al precedente tasso del 4,13% vigente fino al 14/05/2017)
- la misura degli interessi di mora da **sommare alle somme iscritte a ruolo**, con esclusione di sanzioni e interessi, e versare dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella non pagata.

L'aggio di riscossione è stato determinato nella seguente misura, per i carichi affidati all'agente della riscossione con decorrenza dal 01/01/2016, dal D.Lgs. 159/2015:

Pagamento della cartella	Quota debitore	Quota creditore
Entro 60 giorni dalla notifica	3%	3%
Dopo 60 giorni dalla notifica	6%	0%

Corte Costituzionale ord. n. 129/2017: ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'aggio di riscossione sollevata dalle CT di Roma, Milano e Cagliari sia con riferimento al difetto di motivazione, che si rinviene nell'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie posta all'attenzione della Consulta, e sia dal fatto che dalla descrizione dei fatti non sono emersi gli elementi indispensabili per verificare se la normativa censurata sia rilevante o meno ai fini della definizione del giudizio *a quo*.

PARTE STRUTTURALE DELLA CARTELLA

Si rilevano novità in entrambe le sezioni:

→ **PRIMA SEZIONE:** riservata all'Agente della riscossione

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Oltre 60 giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

ULTERIORI INFORMAZIONI CHE VENGONO FORNITE

Modalità di pagamento
Rateizzazione del debito
Richiesta di sospensione
Modalità di presentazione del ricorso verso l'Agente delle riscossione
Altre informazioni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Punti di contatto cui rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti sui pagamenti

Spazio per informazioni di contatto

La cartella ha valore di **intimazione ad adempiere l'obbligo** risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nel caso di **ripartizione del ruolo emesso in più rate**, gli effetti dell'intimazione si producono con riferimento a tutte le rate. **Nel caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può:

- **acquisire**, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori;
- **procedere**, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a:
 - fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili),
 - iscrizione d'ipoteca sugli immobili,
 - esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

NOVITA' PREVISTE DAL D.L. 193/2016 SUL POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE (in tale ottica si collocano le azioni dell'Agenzia in caso di mancato pagamento)

Con decorrenza dal 01/01/2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale

L'Agenzia delle entrate:

- ✓ **acquisisce** le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Inps;
- ✓ è autorizzata ad **accedere** e **utilizzare** i dati per i propri compiti di istituto.

➔ **SECONDA SEZIONE**: contiene la descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall'ente creditore con le relative avvertenze.

Denominazione Ente che ha emesso il ruolo e indirizzo